



Montebelluna, 4 maggio 2023

OGGETTO: Certificato di Destinazione Urbanistica – Alienazione in Via Contarini

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV GOVERNO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

- Vista la richiesta dell'Ufficio Patrimonio in data 03/05/2023 di certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001;
- Visto il Piano di Assetto del Territorio, approvato con Conferenza Servizi in data 09/05/2012;
- Visto il Piano degli Interventi, approvato con delibera consiliare n°33 del 16/06/2015;
- Vista la Variante n°2 al Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°31 in data 23/07/2020;
- Vista la Variante al Piano di Assetto del Territorio per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ai fini di contenimento del consumo del suolo, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°32 in data 23/07/2020;
- Vista la Variante n. 3 – prima Variante parziale – al Piano degli Interventi, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°34 in data 30/05/2022;
- Visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che gli immobili distinti in Catasto Terreni:

Fog. 42

Mapp. n. 270, 272, 328

hanno la seguente destinazione urbanistica:

ART. 17 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (C1.3)

INDIVIDUAZIONE

Comprendono le zone C1.3 all'interno dei borghi rurali individuati nel rispetto delle direttive di cui alle lett. b) e c) art. 23 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), ove il PI si prefigge la ricomposizione urbanistica, avuto riguardo anche delle aziende agricole condotte a part-time e alle preesistenze non agricole: i borghi rurali sono costituiti da insediamenti prevalentemente residenziali sviluppatisi lungo la ove la connessione funzionale con il settore agricolo è episodica. Vi sono comprese, inoltre, le aggregazioni edilizie più recenti caratterizzate dalla presenza di attività multiple quali quelle agricolo-residenziali, di ristorazione, artigianali e commerciali che si sono sviluppate linearmente lungo le strade secondarie.

DESTINAZIONI D'USO

Valgono le norme previste dall'art. 15 NTO.

Per le zone C1.3 e C1.4 valgono tuttavia i seguenti limiti:

- sono ammesse unicamente attività commerciali di esercizi di vicinato e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- possono essere conservate le attività rurali esistenti.

TIPOLOGIE D'INTERVENTO

In queste zone il PI si attua per IED.



città di montebelluna

provincia di treviso

corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171, fax 0423 617250,

CF PI. 00471230268 www.comune.montebelluna.tv.it - protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it

Sono ammessi tutti gli interventi previsti dall' art. 13 nel rispetto degli indici fondiari di zona. Nel caso di ristrutturazione o sostituzione edilizia di edifici esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito il mantenimento della Su esistente, ovvero del volume esistente a condizione che l'incremento della Su non sia superiore al 10%;

Ad esclusione dell'Ambito Collinare del Montello per edifici esistenti al 6 dicembre 1983 con indice superiore a quello di zona ed aventi Su residenziale complessiva inferiore a 350 mq è comunque ammesso l'ampliamento fino ai seguenti limiti:

- per gli edifici uni-bifamiliari isolati e a schiera è comunque concesso per una sola volta, tramite l'acquisizione di Crediti Edilizi, un ampliamento massimo fino a 50 mq. di Su per singolo alloggio esistente e reso agibile al 6 dicembre 1983, fino ad un massimo complessivo compreso l'esistente di 350 mq. di Su residenziale, anche in deroga all'altezza massima consentita per la zona se in allineamento a volumi esistenti;
- per gli edifici plurifamiliari o comunque con presenza di unità immobiliari non residenziali è comunque concesso per una sola volta, tramite l'acquisizione di Crediti Edilizi, un ampliamento massimo fino a 20 mq di Su per singolo alloggio residenziale esistente e reso agibile al 6 dicembre 1983, fino ad un massimo complessivo compreso l'esistente di 350 mq. di Su residenziale, anche in deroga all'altezza massima consentita per la zona se in allineamento a volumi esistenti.

PARAMETRI URBANISTICI

In queste zone, ad esclusione dell'Ambito Collinare del Montello, si applicano i seguenti indici:

C1.3	Intermedia con tipologia rurale	Uf = 0,25 mq/mq	h max = 6,80
		Q = 35%	h max = 6,80
	prescrizioni: massima Su con destinazione residenziale, per ciascun edificio tipologicamente concluso, compresa l'esistente;		Su mq 400

Nelle zone C1.3 l'indice può essere aumentato fino a Uf = 0,30 tramite acquisizione di Crediti Edilizi.

Secondo la Variante n. 3 – prima Variante parziale – al Piano degli Interventi, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°34 in data 30/05/2022, si confermano le destinazioni urbanistiche, i vincoli e le tutele del Piano degli Interventi vigente.

Fino al termine della procedura di approvazione della Variante n. 3 – prima Variante parziale – al Piano degli Interventi, si adottano le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 23/04/2004 n. 11 e dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
GOVERNO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Dott. Gerry Boratto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 – Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa